



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05579 DEI DEPUTATI VINCI E PALOMBI (res. n. 514 del 21 luglio 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine al nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si rappresenta quanto segue.

Si rimarca in apertura che per valutare l'impatto della riforma della disciplina in materia di insolvenza delle imprese è stato istituito presso il Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 353, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'Osservatorio, composto da esperti della materia, verifica l'efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.

Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l'Osservatorio verifica l'esito della fase esecutiva e quindi monitora l'adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.

Si evidenzia poi che nelle procedure concorsuali l'accertamento dei crediti avviene dinanzi allo stesso giudice al fine di assicurare l'effettività del concorso; il giudice delegato, fin dalla riforma della legge fallimentare attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, opera in posizione di terzietà rispetto al curatore e ai creditori nell'accertamento dei crediti concorsuali, anche allo scopo di tutelare il patrimonio del debitore da pretese infondate.

Quanto alla legittimazione attiva del soggetto fallito, cui pure l'interrogante fa esplicito riferimento, si rimarca che, con l'apertura della procedura di liquidazione, in continuità con quanto avveniva con la procedura fallimentare, la gestione del patrimonio del fallito, anche in sede contenziosa, viene sottratta al fallito ed affidata ad un professionista qualificato, che opera sotto il controllo giudiziale, nell'interesse della massa e, indirettamente, dello stesso debitore, al fine di ridurre quanto più possibile il passivo con azioni recuperatorie e con mezzi solutori, in condizioni di parità tra tutti i creditori, fatti salvi i diritti di prelazione e di preferenza previsti dalla legge.

Lo spossamento del debitore è un tratto caratteristico delle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e costituisce l'estrema *ratio* per risolvere lo stato di insolvenza, quando sia risultato impossibile prevenirla o non abbiano avuto esito positivo tutti gli altri strumenti di risoluzione della crisi, che l'introduzione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha incrementato nel numero e potenziato nell'efficacia.

Poiché la legittimazione processuale consegue alla condizione sostanziale della capacità legale di gestire il patrimonio, non appare funzionale la scissione tra la posizione sostanziale e quella processuale, salvo che non ricorrano particolari condizioni che escludono in radice un potenziale conflitto tra la gestione del curatore e il debitore.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)